

**La Suprema Corte conferma una teoria “storica” di “Diritto all’ambiente”**

**CASSAZIONE: L’ORDINE DI DEMOLIZIONE DELLE OPERE EDILIZIE  
ABUSIVE E’ OBBLIGATORIA ANCHE NELLE SENTENZE DI  
PATTEGGIAMENTO (OLTRE CHE IN QUELLE DI CONDANNA)**

*Corte di Cassazione Penale, Sezione III, sentenza del 13 febbraio 2008, n. 6812*

**A cura del Dott. Maurizio Santoloci**  
Magistrato

L’ordine di demolizione impartito dal giudice nelle sentenze non solo di condanna ma anche di patteggiamento è obbligatorio e deve inderogabilmente essere stabilito in dette pronunce e non è rimesso alla disponibilità delle parti processuali.

E’ quanto stabilisce la Corte di Cassazione Penale, Sezione III, con sentenza del 13 febbraio 2008, n. 6812 – Pres. Altieri – Rel. Teresi.

Un principio straordinariamente importante, che riveste un ruolo fondamentale nella strategia di contrasto, prevenzione e repressione dei grandi abusi edilizi. Un principio che su queste pagine, in ogni nostra produzione editoriale ed appuntamento seminariale da sempre andiamo – con convinzione – sostenendo da sempre. Con non poche opposizioni culturali e di principio.

Oggi la Suprema Corte ribadisce un concetto che – va sottolineato – non è affatto nuovo, anche se viene spesso disatteso, a volte ignorato, spesso contestato. Con grave nocumento per l’azione giudiziaria contro ruspa selvaggia, perché il patteggiamento (con le pene irrisorie previste dalla legge a fronte di grandi scempi territoriali) rischia di trasformarsi in un premio per gli abusivisti responsabili di grandi abusivi perché una pena minima che resta poi teorica e mai scontata con la condizionale (in attesa del prossimo condono che la cancellerà de tutto) è accettabile con la prospettiva di poter poi godere in santa pace a vita il frutto del grave reato, e cioè il manufatto abusivo che nessuno abatterà mai dato che nemmeno in sede di giudizio penale viene disposto quella demolizione che la pubblica amministrazione non ha avuto la forza di eseguire (come avrebbe dovuto per proprio preciso dovere totalmente omissivo) nelle more del giudizio. E tanto più è preziosa per l’abusivista questa mancata disposizione di abbattimento nella sentenza di patteggiamento, se si considerano due aspetti: la pronuncia in questione passa subito in giudicato e dunque è esecutiva in tempi rapidissimi e l’esecuzione di questo ordine di demolizione impartito dal giudice (dunque quasi immediatamente operativo) non dovrà eseguirlo quel comune inerte e passivo che non è riuscito ad attuare la sua ordinanza di demolizione (e che dunque realisticamente non renderebbe operativa neppure questa ulteriore del giudice) ma deve eseguirlo lo stesso magistrato penale avvalendosi della forza pubblica! Come ha stabilito a suo tempo la Cassazione Penale a Sezioni Unite.

Dunque, l'ordine di demolizione impartito in sentenza anche di patteggiamento è doppiamente prezioso e ribadire da parte della Cassazione la inevitabile doverosità è principio di grandissimo rilievo che noi – naturalmente – salutiamo con particolare plauso e condivisione.

Nel mio editoriale firmato nella giornata di ieri su questa testata on line, facendo riferimento ad altra pronuncia della Cassazione sul reato di disastro avallato in materia di gestione illecita di rifiuti, ho titolato il mio commento con questo inciso: *“La giurisprudenza crea “reati satelliti” contro i crimini ambientali con maggiore efficienza delle leggi di settore”*.

Ed eccoci qui oggi a ribadire – con i fatti e con rinnovata convinzione - questa considerazione. Con una nuova sentenza del Supremo Collegio che – a fronte di tanti inutili chiacchiere di facciata ventilate in questi anni da tanti pulpiti sulle demolizioni da eseguire e che poi nessuno esegue – con questa pronuncia fornisce uno strumento sostanziale e procedurale di fortissima efficacia cogente e concreta contro i grandi abusi edilizi. Il resto sono solo chiacchiere.

Ma va sottolineato che sarà importante applicare questo principio in stretta correlazione con l'altro concetto giurisprudenziale che riserva al magistrato penale l'esecuzione pratica di questo ordine, per dargli forza reale e non solo sulle carte come quello reso in via amministrativa da gran parte dei comuni.

Va inoltre rilevato che detto principio, in base alla quale l'ordine di abbattimento in questione (e di conseguenza anche l'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi) deve essere applicato obbligatoriamente anche nelle sentenze di patteggiamento, ex articolo 444 Codice di Procedura Penale, è stato già in passato varato dalla Cassazione (anche se molti hanno spesso contestato queste nostre prese di posizione); si veda, a esempio: “L'ordine di demolizione del manufatto abusivo, previsto come obbligatorio dall'art. 7, ultimo comma, della legge n. 47/85, non rientra fra le pene accessorie di cui all'art. 445, comma 1, c.p., che esclude l'applicabilità in caso di “patteggiamento”. (Cassazione Penale - Sezione III - Sentenza del 4 ottobre 1999 n. 2322 - Pres. Avitabile). Dalla motivazione si trae addirittura il principio dell'intervento surrogativo della Cassazione in caso di omesso inserimento nella sentenza di primo grado: *“(…) Vige, con particolare riferimento alla disciplina urbanistica e edilizia, il principio per cui, quando la legge prevede come oggetto del potere-dovere del giudice l'emissione di un provvedimento giurisdizionale senza lasciargli in proposito alcuna discrezionalità decisionale, il provvedimento dev'essere emesso anche nell'ipotesi di sentenza pronunciata sull'accordo delle parti, dovendo ritenersi implicito anche se non sia espressamente compreso nell'accordo stesso, in base alla considerazione che le parti non abbiano potuto ignorarlo proprio a motivo della sua inderogabilità (...). Di qui l'automaticità dell'applicazione pure nel caso dell'applicazione della pena su richiesta dell'imputato e del P.M., anche qualora non sia esplicitamente compreso nell'accordo tra essi intervenuto, con la conseguenza che la sentenza che ometta l'ordine di demolizione dev'essere annullata per violazione di legge limitatamente a tale omissione, senza che occorra rinvio perché la Corte di Cassazione – data l'assoluta obbligatorietà di esso, che non richiede alcuna decisione di merito – può emettere direttamente il relativo provvedimento in forza del potere integrativo assegnatole dall'art. 620 lett. l) c.p.p.”*.

Medesimo principio è stato stabilito per l'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi (la massima seguente si riferisce alla legge 431/85 poi sostituita dal T.U. del d.l.vo n. 490/99 ed oggi dal Codice n. 42/04 ma il principio è attuale): “L'ordine di remissione in pristino dello stato dei luoghi disciplinato dall'art. 1 sexies della legge 8 agosto 1985, n. 431, avendo natura non di pena accessoria, ma di sanzione amministrativa, la cui applicazione è una conseguenza obbligata della sentenza di condanna, deve essere disposto anche a seguito della sentenza di “patteggiamento”, che è equiparata alla sentenza di condanna ad ogni effetto non espressamente escluso dalla legge o che non presupponga un accertamento cognizione piena della responsabilità penale. A nulla rileva che esso non abbia formato oggetto dell'accordo, trattandosi di atto dovuto e sottratto alla disponibilità delle parti, del quale l'imputato deve tener conto nell'attivare la procedura alternativa in questione”. (Cassazione Penale - Sezione VI - Sentenza del 13 marzo 1998 n. 3228 - P.G. in proc. Poli C.).

Detto principio comporta, di conseguenza, che essendo il beneficio della sospensione condizionale della pena non oggetto di possibile patto tra le parti ma beneficio irrogabile unilateralmente dal Giudice giudicante indipendentemente dall'accordo delle parti stesse, e dovendo obbligatoriamente lo stesso Giudice nella sentenza di patteggiamento inserire l'ordine di abbattimento e/o della rimessione in pristino dello stato dei luoghi, consegue che è facoltà del Giudice anche nella sentenza ex articolo 444 Codice di Procedura Penale operare la subordinazione del predetto beneficio della sospensione condizionale della pena all'effettivo abbattimento e/o rimessione in pristino. Considerando che le sentenze di patteggiamento, salvo rari casi di remota impugnabilità, passano subito in giudicato, si intuisce facilmente come dal sistema complesso che scaturisce da dette pronunce delle Sezioni Unite della Suprema Corte si traggono innovativi e importantissimi strumenti per far sì che l'accertamento giurisdizionale penale non si limiti a una mera affermazione di responsabilità penale teorica (con una pena che in effetti poi non sconta nessuno) ma vada ad incidere direttamente sugli assetti urbanistico-territoriali in modo salutare cancellando alla radice ogni abuso perpetrato in violazione delle normative di settore.

Ricordiamo che le Sezioni unite penali della Corte di Cassazione con la sentenza c.c. 19/6/96 n. 15 (pres. Callà - rel. Albamonte - ric. Pm in proc. Monterisi) hanno stabilito che:

- a) l'ordine di demolizione delle opere abusive impartito ex art. 7 legge 47/85 dal giudice penale in sentenza di condanna per violazioni alla normativa urbanistico-edilizia non deve essere eseguito dalla pubblica amministrazione ma, al contrario, la caratterizzazione che tale provvedimento riceve dalla sede in cui viene adottato conferma la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria riguardo alla pratica esecuzione dello stesso;
- b) non essendo neppure ipotizzabile che l'esecuzione di un provvedimento adottato dal giudice venga affidata alla pubblica amministrazione salvo che la legge non disponga altrimenti in modo espresso, gli atti relativi devono essere trasmessi dal giudicante al PM in sede affinché, in caso di omessa attuazione spontanea da parte del prevenuto, provveda all'esecuzione degli ordini medesimi a cura del proprio ufficio, eventualmente avvalendosi della forza pubblica;
- c) **l'organo promotore dell'esecuzione va dunque identificato nel pubblico ministero**, con connessa parallela funzione del giudice dell'esecuzione per quanto di specifica competenza; le spese della procedura sono a carico del condannato inadempiente ed a tal fine la cancelleria del giudice dell'esecuzione deve provvedere al recupero relativo previa eventuale garanzia reale a seguito di sequestro conservativo imposto su beni dell'esecutato.

La competenza esclusiva e totale dell'autorità giudiziaria nel settore comporta che le attività devono comunque essere gestite in proprio dall'ufficio del P.M. il quale si avvale sia della forza pubblica che di organi tecnici esterni per le operazioni pratiche. Le Sezioni Unite, prevenendo opportunamente e significativamente dubbi (onde evitare nuove fasi di stallo formali), affrontano anche il problema delle spese (che in precedenza aveva dato luogo a qualche freddezza applicativa) e stabiliscono che “la cancelleria del giudice dell'esecuzione deve provvedere al recupero delle spese del procedimento dell'esecuzione nei confronti del condannato (art. 181 norme att. C.p.p.), previa eventuale garanzia reale a seguito di sequestro conservativo imposto sui beni dell'esecutato (art. 316 c.p.p.), trattandosi di spese processuali”.

Naturalmente potranno presentarsi, poi, problemi pratici in ordine alle modalità dirette per le operazioni di abbattimento (ed in particolare di rimessione in pristino, che comporta una fase maggiormente propositiva); ed anche su tale punto si noti che le Sezioni Unite hanno ribadito la logica procedura da seguire: “Passando alle modalità di esecuzione ed agli organi preposti, osserva questo Collegio che, essendo il titolo esecutivo costituito dalla sentenza irrevocabile, comprensiva dell'ordine di demolizione, l'organo promotore dell'esecuzione va identificato nel pubblico ministero, il quale, ove il condannato non ottemperi all'ingiunzione a demolire, non potrà che investire il giudice di esecuzione, al fine della fissazione delle modalità di esecuzione. Non resta quindi che applicare all'esecuzione dell'ordine di demolizione il procedimento attinente all'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali: il pubblico ministero “cura di ufficio l'esecuzione...” (artt. 655 c.p.p. e 29 re.): ove sorga una controversia concernente non solo il titolo ma le modalità esecutive viene instaurato dallo stesso pubblico ministero, dall'interessato o dal difensore procedimento innanzi al giudice dell'esecuzione (artt. 665 ss. C.p.p.)”. Concetto chiarissimo che consente certo di risolvere nella sede indicata ogni problema pratico sia sui tempi, mezzi e modi dell'operazione che sui soggetti ed organi incaricati in modo specifico.

Successivamente la Corte è sempre rimasta coerente con tale linea di principio, stabilendo che “l'esecuzione dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo, con la determinazione delle modalità relative, spetta al Pubblico Ministero, quale organo dell'esecuzione” (Cassazione Penale - Sezione III - Sentenza del 9 aprile 1999 n. 758 - Sperandio).

Oggi la normativa vigente prevede il “permesso di costruire” in luogo della “concessione” ma i principi esposti dalla Cassazione restano inalterati e quanto stabilito dal Supremo Collegio per la pregressa concessione vale oggi puntualmente per il permesso di costruire. E le demolizioni restano inalterate quanto a procedura applicativa specifica.

L'esecuzione degli ordini di demolizione in seguito a sentenza penale definitiva a cura del PM che delega la forza pubblica non è pura teoria manualistica, ma una procedura concreta che può essere sistematicamente attuata. Citiamo, a titolo di esempio di conferma, un caso in cui il Corpo Forestale dello Stato (coordinamento per le province di Forlì, Cesena e Rimini.) ha demolito dopo una condanna penale

Il fatto è riassunto in un comunicato stampa del CFS del coordinamento citato. Si legge infatti: “*A Ponte Uso di Sogliano al Rubicone - Demolita casa abusiva su area di tutela paesaggistica e ambientale - casa costruita sul terreno demaniale del fiume Uso. Sogliano al Rubicone (FC), 24/10/2003 – Demolita una casa di due piani costruita abusivamente su terreno demaniale, su un'area di tutela paesaggistica e ambientale, nella sponda sinistra del Fiume a Ponte Uso di Sogliano al Rubicone. L'indagine era iniziata nel 2000 da parte del NIPAF (Nucleo Investigativo di*

*Polizia Ambientale e Forestale) con il Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato di Sogliano al Rubicone, che indagavano sulle cause di un incendio che aveva semi distrutto un fabbricato e che il proprietario si era affrettato a ricostruire senza nessuna autorizzazione. L'indagine si era conclusa con una denuncia a piede libero per un sanmarinese che aveva, non solo ristrutturato abusivamente la casa danneggiata dall'incendio, ma è stato accertato che la stessa era stata costruita interamente senza nessuna concessione o licenza edilizia, impossessandosi dell'area demaniale sulla sponda sinistra del fiume Uso. L'area risultava inoltre tutelata dal vincolo paesaggistico e ambientale per la Legge n. 490/99 (ex legge Galasso), che protegge una fascia di 150 metri dalle sponde dei fiumi, dei laghi e dei corsi d'acqua. L'indagine del Corpo Forestale dello Stato si concludeva con una lunga serie di contestazioni per l'infrazione dell'articolo 20 della Legge n. 47/85 per l'abuso edilizio, l'infrazione dell'art. 151 della citata Legge n. 490/99 per l'abuso in area paesaggistica e ambientale, l'infrazione degli articoli 17-18 e 20 della Legge n. 64/74 per l'abuso alla legge sismica, dell'art. 633 del codice penale per l'invasione abusiva del fondo demaniale e dell'art. 639 del codice penale per il deturpamento dell'ambiente. Il 17 marzo 2003 il tribunale di Cesena ha reso definitiva la condanna a 4 mesi di reclusione, dopo patteggiamento, di B.G. (...) e insieme a lui è stata condannata a 3 mesi di reclusione anche la convivente F.L. (...) La condanna ha reso esecutiva anche la demolizione del fabbricato abusivo di due piani, così come da sentenza, si è dato corso alla demolizione del fabbricato abusivo con un escavatore meccanico, per il ripristino dello stato originario dei luoghi. Giovanni Naccarato, Coordinatore Provinciale del Corpo Forestale dello Stato in proposito ha dichiarato: "E' la prima volta che le indagini del Corpo Forestale dello Stato della provincia di Forlì-Cesena, hanno condotto alla demolizione di un fabbricato abusivo costruito su un'area di tutela paesaggistico-ambientale. E' questo un grosso risultato ottenuto grazie alla collaborazione degli Enti competenti in materia, che hanno agito per la tutela dell'ambiente naturale e per la salvaguardia del territorio".*

Questa demolizione coattiva, eseguita grazie alla diretta operatività del Corpo Forestale dello Stato che ha promosso e diretto le operazioni affidate a mezzi e personale terzi, dimostra in modo concreto ed inequivocabile due principi: in primo luogo che gli abbattimenti non realizzati in via preliminare dal Comune in sede amministrativa possono essere realizzati poi concretamente in sede giurisdizionale dopo la sentenza di condanna penale; ed in secondo luogo che l'ordine di demolizione impartito dal giudice non deve restare lettera morta (al pari della omessa demolizione amministrativa pregressa) perché trasmesso per l'attuazione allo stesso Comune che continua a non demolire anche dopo l'ordine del magistrato, ma deve essere eseguito dalla stessa magistratura penale in sede di esecuzione diretta, con affidamento dell'incarico alla forza pubblica.

Nel caso il questione il magistrato penale dopo la sentenza definitiva ha incaricato il Corpo Forestale dello Stato di procedere alla demolizione. E l'abbattimento è realmente avvenuto.

Una procedura semplice, chiara ed efficace che potrebbe (ed anzi dovrebbe) essere applicata a tutte le altre sentenze (anche di patteggiamento) passate in giudicato (centinaia, migliaia?) per abusi edilizi (importanti) con ordini di demolizione impartiti dal giudice.



In questo articolato contesto, la nuova sentenza della Cassazione (che riportiamo in calce) assume – dunque – il rilievo importante che siamo andati ad esporre.

Il principio va condiviso ed applicato. Per contribuire ad operare un efficace contrasto giurisdizionale al dilagare del grande abusivismo edilizio che trova nel godimento del manufatto illegale (vero suo obiettivo) l'unica e apparentemente invulnerabile *mission* comportamentale. Demolire con certezza significa vanificare il vero fine ultimo di ogni abuso edilizio.

Maurizio Santoloci

*Pubblicato il 9 aprile 2008*

In calce, la sentenza in commento della Cassazione

*“... l'ordine di demolizione Legge 28 febbraio 1985, n. 47, ex articolo 7 (ora Decreto Legislativo n. 380 del 2001, articolo 31, n. 9) è un provvedimento dovuto, privo di contenuto discrezionale e necessariamente consequenziale alla sentenza di condanna o ad altra alla stessa equiparata; pertanto non è disponibile dalle parti in sede di patteggiamento.”*

*“... in tema di esecuzione dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo ... non assume rilievo la posizione di soggetti terzi rispetto alla commissione dell'abuso che vantino la qualità di proprietari del suolo ove insista l'opera, attesa la natura di sanzione amministrativa a contenuto ripristinatorio dell'ordine di demolizione e la possibilità da parte di costoro di utilizzare gli strumenti privatistici per far ricadere in capo ai soggetti responsabili dell'attività abusiva gli eventuali effetti negativi sopportati in via pubblicistica”*

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE TERZA PENALE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico - Presidente  
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere  
Dott. TERESI Alfredo - rel. Consigliere  
Dott. FIALE Aldo - Consigliere  
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

D. G. An. , nato a (adrg) il (adrg); avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata in Sorrento in data 2.11.2006 con cui, ex articolo 444 c.p.p., gli è stata applicata la pena di anni 1 mesi 4 di reclusione euro 600,00, di multa per i reati di cui alla Legge n. 47 del 1985, articolo 20, lettera

e); Legge n. 1086 del 1971, articoli 2, 13, 4, 14; Decreto Legislativo n. 490 del 1999, articolo 151; articoli 734 e 349 c.p.;

Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;

Sentita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. TERESI Alfredo;

Sentito il PM nella persona del PG, Dott. SALZANO Francesco, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

### **OSSERVA**

Con sentenza 2.11.2006 il Tribunale di Torre Annunziata in Sorrento applicava, ex articolo 444 c.p.p., a D. G. An. la pena di anni 1 mesi 4 di reclusione euro 600,00, di multa per i reati di cui alla Legge n. 47 del 1985, articolo 20, lettera e); Legge n. 1086 del 1971, articoli 2, 13, 4, 14; Decreto Legislativo n. 490 del 1999, articolo 151; articoli 734 e 349 c.p..

Proponeva ricorso per cassazione l'imputato denunciando:

- mancanza e manifesta illogicità della motivazione nella quale non erano enunciate le ragioni della disapplicazione dell'articolo 129 c.p.p., tanto più che per il delitto di cui all'articolo 349 c.p., mancava l'acquisizione del verbale di sequestro in data 28.08.2000;
- violazione di legge per l'imposizione dell'ordine di demolizione del manufatto e della riduzione in pristino, che non rientrava nell'accordo delle parti e che dovrebbe essere eseguito su proprietà di S. An. che non é destinatario dell'ordine;
- esercizio da parte del giudice penale di una potestà riservata alla PA perché l'ordine di demolizione priva il destinatario della possibilità di accedere al procedimento amministrativo per far valere in quella sede le sue ragioni;
- omessa declaratoria di estinzione per prescrizione delle contravvenzioni.

Chiedeva l'annullamento della sentenza.

Il primo motivo non é puntuale.

Con la sentenza di patteggiamento deve essere controllata la legittimità dell'accordo e del suo contenuto, sicché il giudice deve motivare, sia pure succintamente, data la peculiarità del giudizio, sui punti concordati che costituiscono il presupposto della decisione, nonché sull'insussistenza delle condizioni d'applicabilità dell'articolo 129 c.p.p..

Col patteggiamento, l'imputato non può più dolersi di quanto ha concordato sulla qualificazione giuridica del fatto e sulla quantificazione della pena perché "una volta che le parti abbiano sottoposto all'organo giudicante le loro richieste, queste non possono essere più revocate; il che implica che ogni questione concernente la prova in ordine alla sussistenza del fatto e alla sua soggettiva attribuzione, le eventuali nullità verificatesi nella fase procedimentale, l'entità e le



modalità di determinazione della pena non possono costituire motivo di impugnazione della sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 c.p.p." Cassazione Sezione 1, n. 9806545, RV 209894, 21/11/1997 - 26/02/1998, PG in proc. Aufiero ed altro.

Nella specie, il Tribunale ha assolto l'obbligo della motivazione rilevando che dagli atti non emergevano elementi a favore dell'innocenza dell'imputato, neppure dallo stesso segnalati in termini di concretezza, sicché é sufficiente la verifica negativa dell'insussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'articolo 129 c.p.p., in fine dell'imputato.

Il secondo motivo non é puntuale perché "l'ordine di demolizione Legge 28 febbraio 1985, n. 47, ex articolo 7 (ora Decreto Legislativo n. 380 del 2001, articolo 31, n. 9) é un provvedimento dovuto, privo di contenuto discrezionale e necessariamente consequenziale alla sentenza di condanna o ad altra alla stessa equiparata; pertanto non é disponibile dalle parti in sede di patteggiamento.

Conseguentemente detto ordine va disposto anche se mancante nella richiesta" Cassazione Sezione 3, n. 64/1998, Corrado, RV. 210128.

Anche il terzo motivo é infondato alla stregua della pacifica giurisprudenza di questa Corte secondo cui "in tema di esecuzione dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo, disposto della Legge 28 febbraio 1985, n. 47, ex articolo 7, non assume rilievo la posizione di soggetti terzi rispetto alla commissione dell'abuso che vantino la qualità di proprietari del suolo ove insista l'opera, attesa la natura di sanzione amministrativa a contenuto ripristinatorio dell'ordine di demolizione e la possibilità da parte di costoro di utilizzare gli strumenti privatistici per far ricadere in capo ai soggetti responsabili dell'attività abusiva gli eventuali effetti negativi sopportati in via pubblicistica" Cassazione Sezione 3 n. 35525/2001, Cunsolo, RV. 220191.

Il quarto motivo, col quale si denuncia usurpazione di potere da parte del giudice penale, è manifestamente infondato mancando in sentenza il presupposto della censura, inventato dal ricorrente con la menzione di una statuizione inesistente: "e in mancanza l'eventuale acquisizione gratuita del manufatto e dell'area di sedime e di quella pertinenziale al patrimonio disponibile del comune al verificarsi dei presupposti e delle condizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 312 ".

E', invece, corretta la statuizione adottata "ordina la riduzione in pristino dello stato dei luoghi" che "al pari delle altre statuizioni contenute nella sentenza definitiva, é soggetta all'esecuzione nelle forme previste da codice di procedura penale, avendo natura di provvedimento giurisdizionale, ancorché applicativo di sanzione amministrativa" Cassazione SU, n. 15/1996, Monterisi, RV. 205336.

La manifesta infondatezza del ricorso, che preclude l'applicazione di sopravvenute cause d'estinzione del reato (Cassazione SU n. 32/2000, De Luca), comporta l'onere delle spese del procedimento e del versamento alla cassa delle ammende di una somma che va equitativamente fissata in euro 1.000,00.

**P.Q.M.**

**La Corte:**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00, in favore della cassa delle ammende.